

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA PALOMBELLA-STAZIONE-ARCHI-INGRESSO NORD DELLA CITTA' DI ANCONA -INTERVENTO G2 AUTOSTAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX FORNACE VERROCCHIO - CUP: E33G16048740007 – CIG: 81269592BA-

Premesse

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ancona – Direzione Lavori pubblici e Programmazione, Grandi opere, riqualificazione Urbana, Sport – codice AUSA : 0000164616; modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di completamento dell'autostazione per il trasporto pubblico locale e dell'edificio ex Fornace Verrocchio .

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del Dirigente della Direzione Lavori pubblici e Programmazione, Grandi opere, riqualificazione Urbana, sport del 23 dicembre 2019, n. 2826, e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso , ai sensi degli artt. 36 comma 9 , 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni – Codice dei Contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto verranno ammesse solo le offerte firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsiasi altra modalità di presentazione.

Per partecipare occorre :

- **collegarsi al Portale Appalti, <https://sua.comune.ancona.it>** e, se non registrati, attivare la funzione “ Registrati” presente nella sezione “Area riservata”;
- **accedere nella sezione “Area riservata”** con le credenziali ottenute in fase di registrazione;
- individuare il bando di interesse nella sezione “Gare e procedure in corso”, visualizzare la scheda corrispondente e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta, prendendo visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “ **Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche”** disponibile nella sezione “ Istruzioni e manuali”

Si precisa che gli utenti già registrati al portale non devono ripetere la procedura di registrazione.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/ plichi telematici:

- BUSTA A- Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- BUSTA B- Contiene - OFFERTA ECONOMICA

TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE (NON DEVE ESSERE PRODOTTO ALCUN ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE)

Il bando di gara e tutta la documentazione sono disponibili nella piattaforma telematica Portale Appalti all'indirizzo <https://sua.comune.ancona.it> .

La documentazione di gara è disponibile :

- sull'Albo pretorio comunale on line;
- sul profilo del committente: <http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/>
- sulla Gazzetta della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) 5° serie speciale n.152 del 30.12.2019 ;
- sul sito informatico del ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- sul sito dell'Osservatorio della Regione Marche;
- pubblicato per estratto su un quotidiano a maggiore diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale;

Tutti gli elaborati tecnici costituenti il progetto esecutivo posto a base di gara sono pubblicati al seguente link: <https://cloud.comune.ancona.it/data/public/58d735>;

Il presente appalto è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e nell' elenco annuale 2019 ed identificato con il seguente **CUI : 00351040423201900087**;

Ai sensi dell'art.26, comma 8, del D.lgs. 50/2016 il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato in data 31 luglio 2018.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i costi della manodopera indicati nel progetto esecutivo ammontano complessivamente ad euro € **1.021.649,43** come da stima del costo della manodopera parte del progetto esecutivo posto a base di gara .

Il luogo di esecuzione dei lavori è Ancona .

Il responsabile del Procedimento è :l'Arch. Viviana Carvaggi Vivian – Largo XXIV Maggio n. 1- tel.071-222.3171 - 2249 e-mail:viviana.caravaggi@comune.ancona.it

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) modulistica di gara ;
- d) Progetto esecutivo compreso il capitolato speciale e lo schema di contratto ;
- e) informativa privacy;
- f) protocollo d'intesa tra Comune di Ancona e Sindacati;

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1 Ai sensi dell'art. 35 del Codice, l'importo complessivo dei lavori è di € 3.634.583,22 oltre IVA; gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 92.035,24 oltre IVA.

L'importo dei lavori soggetto a ribasso è di euro 3.542.547,98 oltre IVA.

Come indicato nella determinazione dirigenziale n. 2826 del 23 dicembre 2019, i prezzi unitari sono stati desunti dal prezziario Regione Marche dell'anno 2018 ; pertanto il concorrente, nel formulare il ribasso, dovrà tener conto di detta circostanza, rinunciando sin dalla partecipazione alla gara a qualsiasi azione o eccezione di merito in caso di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori .

1.3 L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni :

<i>LAVORAZIONI</i>	<i>Cat.</i>	<i>Incidenza</i>	<i>Importo Euro</i>	<i>Classificazione lavori</i>	<i>Subappaltabile</i>
<i>Edifici civili e industriali</i>	<i>OG1</i>	<i>44,22 %</i>	<i>1.617.012,21</i>	<i>PREVALENTE</i>	<i>SI (40%)</i>
<i>Edifici civili e industriali</i>	<i>OG3</i>	<i>20,69%</i>	<i>748.589,16</i>	<i>SCORPORABILE</i>	<i>SI (100%)</i>
<i>Impianti Tecnologici</i>	<i>OG11</i>	<i>8,90%</i>	<i>322.231,69</i>	<i>SCORPORABILE</i>	<i>SI (100%)</i>
<i>Componenti strutturali in acciaio</i>	<i>OS 18-A</i>	<i>15,29%</i>	<i>553,218,81</i>	<i>SCORPORABILE</i>	<i>SI (30%)</i>
<i>Componenti per facciate continue</i>	<i>OS 18-B</i>	<i>10,88%</i>	<i>393.531,35</i>	<i>SCORPORABILE</i>	<i>SI (30%)</i>
<i>TOTALE</i>		<i>100,00%</i>	<i>3.634.583,22</i>		

Il concorrente deve possedere l'attestazione di qualificazione per la categoria prevalente OG1 per la classifica III- bis. E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61 comma 2 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) . Si rammenta che in applicazione dell'art. 216 comma 14 del Codice, alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla parte II titolo III (art. da 60 a 96 Sistema di qualificazione delle imprese) nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento .

Le lavorazioni riconducibili alla categoria OG3 (*categoria generale*) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della sola qualificazione per la categoria prevalente, se privo di adeguata qualificazione; le lavorazioni riconducibili alla categoria OG3 sono scorporabili ai fini della costituzione di Raggruppamenti temporanei di tipo verticale.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61 comma 2 del Regolamento.

Le lavorazioni riconducibili alla categoria OG11 (categoria generale SIOS) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della sola qualificazione per la categoria prevalente, se privo di adeguata qualificazione; le lavorazioni riconducibili alla categoria OG11 sono scorporabili ai fini della costituzione di Raggruppamenti temporanei di tipo verticale. Trattandosi di SIOS il subappalto è ammesso nei limiti del 30% .

Le lavorazioni riconducibili alle categorie OS 18 – A e alla OS18-B (categoria SIOS) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della sola qualificazione per la categoria

prevalente, se privo di adeguata qualificazione; le lavorazioni riconducibili alle categorie OS18-A e alla OS18-B sono scorporabili ai fini della costituzione di Raggruppamenti temporanei di tipo verticale. Trattandosi di SIOS il subappalto è ammesso nei limiti del 30% .

- Subappalto necessario (“ qualificatorio” in sede di gara)

Il concorrente o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per la categoria OG1, a qualificazione obbligatoria, intenda qualificarsi tramite subappalto, è obbligato a indicare in sede di partecipazione alla gara nel DGUE , pena l'esclusione dalla gara, non sanabile con soccorso istruttorio , la volontà di subappaltare le lavorazioni ricondotte alla predetta categoria per la quale non possieda i requisiti richiesti .

- Subappalto non necessario (non obbligatorio in sede di gara)

il concorrente singolo o raggruppato indica se intende subappaltare parte del contratto a terzi , elenca le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota espressa in percentuale sull'importo contrattuale nel DGUE, pena la mancata autorizzazione al subappalto in sede di esecuzione.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

Per il requisito di cui al punto 5.1, relativo all'iscrizione nel registro delle Camere di Commercio o Albo:

nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione.

Per il requisito di cui al punto 5.3, relativo alla capacità economico-finanziaria e tecnico – organizzativa:

per i raggruppamenti temporanei o consorzio ordinario o di aggregazione di imprese di rete o GEIE, di tipo orizzontale, di cui all'art. 45 comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dal precedente punto 1.3 devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

- per i raggruppamenti temporanei o consorzio ordinario o di aggregazione di imprese di rete o GEIE , di tipo verticale, di cui all'art. 45 comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria e nella misura indicata per l'impresa singola.

- Inoltre i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale costituendo un raggruppamento di tipo misto. (8 art. 48 comma 6 ultimo periodo del Codice)

1.4 DURATA : I lavori devono essere terminati entro il termine di 700 (settecento) giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art.13 del capitolato speciale di appalto. Si fa presente che si potrà procedere alla consegna in via d'urgenza

1.5 L'appalto è finanziato per complessivi euro 4.256.732,00 come segue:

- per euro 3.261.014,77 al cap. 6729010 – azione 6131;
- per euro 995.717,50 al cap. 6729010 – azione 6132

1.6 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà **“a corpo ”** ai sensi dell'art. 53 comma 5-bis del Codice nonchè dell'art. 43 comma 6 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 rimasto in vigore a norma dell'art. 217 comma 1 lett.u) del Codice;

1.7 All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35 comma 18 del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, come indicato nel capitolato speciale di appalto.

1.8 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dalla Legge. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

2. Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla

gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

4. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la prova dei requisiti]*.

5. Presa visione della documentazione di gara

5.1 Il capitolato Speciale d'Appalto, lo schema del contratto di appalto e gli ulteriori elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo sono disponibili al link: <http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/>

5.2. SOPRALLUOGO –

E' obbligatorio il sopralluogo . La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il prescritto sopralluogo deve essere effettuato previo appuntamento telefonico, almeno due giorni prima con la Direzione interessata o via email:

- Ing. Stefano Perilli, tel. 071 222 4098 – 4022 , mail:stefano.perilli@comune.ancona.it;

La suddetta visione potrà essere effettuata fino al giorno 17 febbraio 2020

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del

concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dalla medesima delega risulti che tale soggetto è un dipendente dall'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio, sia già costituito che non ancora costituito, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5 del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori, che rivesta la qualità, la qualifica o il ruolo di cui al primo periodo del presente paragrafo (Legale rappresentante, direttore tecnico o dipendente di uno degli operatori economici raggruppati, consorziati ovvero costituiti o da costituirsi).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori mediante il legale rappresentante, il direttore tecnico come risultanti dal certificato CCIAA/ Albo/ Registro o dipendente del consorzio o del consorziato indicato come obbligatorio il sopralluogo .

6.Requisiti di idoneità professionale:

- a. iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività corrispondente a quella oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- b. nel caso di cooperative e di consorzi di cooperative: iscrizione nel competente Albo Nazionale delle Società Cooperative.

7.Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

- a. Attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità , che documenti, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere come indicato al precedente punto 1.3.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o altro registro o albo equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. di cui al **punto 6** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara , senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della

stazione appaltante .

Per i lavori , ai fini della qualificazione di cui all'art. 84 del Codice , con il Regolamento di cui all'art. 216 comma 27 octies , sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) (consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane) , ai propri consorziati non costituisce subappalto. (ultimo periodo comma 2 art. 47 Codice) .

Ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice, per soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) e) f) g) del Codice , la quota di requisito posseduta dai singoli concorrenti componenti i RTI , consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) deve adeguata alle rispettive quote di lavori assunti .

8 .AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale e di quelli di carattere speciale come indicato al precedente punto 1.3 .

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico **TELEMATICO** per l'ammissione alla gara dovrà pervenire **esclusivamente** mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al sito **<https://sua.comune.ancona.it>** entro il termine perentorio delle ore **12.00 del 24/02/2020** .

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta.

La piattaforma adotta come limite il secondo 00, pertanto l'orario indicato nel bando di gara , se non indicati i secondi, si intenderanno 00.

Il plico telematico deve contenere

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta economica”

La piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta entro il termine indicato per la presentazione delle offerte – pena l'irricevibilità , con le modalità di cui a alla GUIDA reperibile sul portale nella sezione Istruzioni e manuale denominata “ **Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche**”

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni integrative al DGUE potranno essere redatte sul modello predisposto e messo a disposizione all'indirizzo internet <http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/>

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

10.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura .

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma, del Codice , è facoltà della stazione appaltante invitare , se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati , documenti e dichiarazioni presentati.

11. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

12.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione sul sito <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> oppure il DGUE della Commissione Europea al link di seguito riportato: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdl/filer?lang=it> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il concorrente in relazione a quanto previsto all'art. 80 comma 5 lett.c),c-bis) c- ter e c-quater del Codice, dichiara tutti i fatti e le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di garvi illeciti professionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo (precedenti risoluzioni contrattuali , comminazioni di penali, condanne arisarcimento del danno, o altre sanzioni comparabili , contenzioni su l rispetto dei diritti dei lavoratori , ecc...) senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della stazione appaltante .

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE deve essere prodotto in formato pdf e sottoscritto con firma digitale (non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente)

12.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

12.2.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1.** dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2.** dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3.** dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c) dei prezzi di progetto che sono stati desunti al prezzario regione Marche del 2018 ;
- 4.** accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5. [in caso di vigenza di codice di comportamento della stazione appaltante]** dichiara di essere dedotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con

deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013 reperibile sul *sito internet dell'Ente - sezione amministrazione trasparente - sottosezione documenti generali* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. [in caso di particolari condizioni di esecuzione] accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni devono essere prodotte in formato pdf e sottoscritte con firma digitale (non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente)

12.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

12. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

13. CAUZIONE PROVVISORIA:

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia fideiussoria, come definita dall'art.93 del D.lgs. 50/2016, pari al 2% del valore dell'appalto e cioè pari ad euro 72.691,66. Il predetto importo è ridotto al 50% (importo pari a euro 36.345,83) per le imprese certificate ai sensi dell'art.93 comma 7 del Codice. L'impresa singola o in raggruppamento, per avvalersi della riduzione del 50% della cauzione provvisoria, deve produrre la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all'art. 93 comma 7 del Codice in corso di validità, in originale o copia autenticata secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.

Nel caso di raggruppamenti o consorzi costituiti o costituendi o GEIE di cui all'art. 45 lettere d), e),

g) del D.Lgs. 50/2016 la riduzione sarà possibile solo se tutte le imprese risulteranno in possesso della documentazione richiesta per la riduzione.

Inoltre, si applica la riduzione del 50% della cauzione provvisoria non cumulabile con quella di cui all'art. 93 comma 7 primo periodo del Codice, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese di cui al precedente punto 2.2 e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese .

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice, in tal caso gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti allegando, inoltre, alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione .

La cauzione deve essere costituita, a scelta del concorrente:

- a. fermo il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o con in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Dichiarazione del fideiussore :

Ai sensi dell'art.93, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il concorrente, a pena di esclusione dalla gara, nel caso in cui la garanzia fosse costituita in contanti o mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, ovvero laddove non inserite tra le disposizioni della stessa fideiussione, dovrà presentare anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3, dell'art.93 del D.lgs.50/2016, anche diverso dal fideiussore che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.103 del D.lgs. 50/2016. Detta disposizione non si applica in caso di microimprese, piccole e medie imprese di cui al Codice degli appalti.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

-essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto ministero dello sviluppo economico del del 19 gennaio 2018 n. 31 , pubblicato sul supplemento ordinario n. 16 della Gazzetta ufficiale italiana n. 83 del del 10 aprile 2018 ed in vigore dal giorno 25 aprile 2018

-essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

-avere validità di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

-qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE ovvero, in alternativa, riportare la seguente clausola: *"La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara dalle*

Imprese _____ (denominazione) con sede _____ e _____ (denominazione) con sede _____ che partecipano in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ovvero Consorzio o GEIE non ancora costituiti";

-prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del CC, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del CC;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- competenza del Foro di Ancona per eventuali controversie tra Ente garantito e società di assicurazione o Istituto bancario o Istituto di intermediazione finanziaria;
- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 .

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.

Ai sensi dell'art.93, comma 6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art.93, comma 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art.48, comma 2 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 1, lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 1 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in forma di:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto **con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;**

14. Contributo all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell'art.1, commi 65 e 66, della l.266/05;

L'operatore economico che intende partecipare alla procedura di gara è tenuto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, al versamento, a favore della stessa Autorità, da effettuarsi secondo le modalità indicate sul sito internet dell'Autorità secondo la deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 del avente ad oggetto : “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019.“ del seguente importo: euro **140,00(centoquaranta/00)**. La documentazione relativa alla dimostrazione dell'avvenuto versamento sopra riportato dovrà essere inserita nel plico.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

15. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

16. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate per la sottoscrizione del DGUE al punto 15.1. e cioè tramite file in formato pdf e sottoscritto con firma digitale (non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente) .

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate per la sottoscrizione del DGUE al punto 15.1. e cioè tramite file in formato pdf e sottoscritto con firma digitale (non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente) .

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice

17 . CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”:

La busta “B – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo la modulistica redatta dalla stazione appaltante allegata al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

1) l'offerta economica predisposta secondo le modalità e con le soluzioni tecniche indicate nel Portale Appalti contenente la percentuale di ribasso offerta ;

Detto ribasso andrà indicato sia in cifre che in lettere, con massimo tre decimali dopo la virgola.

In caso di discordanza tra prezzo in cifre e prezzo in lettere prevarrà il prezzo indicato in lettere.

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate,

alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta .

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione del DGUE di cui al punto **6.A.A)** ovvero essere prodotta in formato pdf e sottoscritto con firma digitale (non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente) .

2) il modulo dichiarazioni relative al costo manodopera e agli oneri di sicurezza aziendale, predisposto dalla stazione appaltante che contiene:

- l'indicazione specifica dei costi di sicurezza interni/aziendali, ai sensi dell'art.95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata. L'indicazione dei costi di sicurezza interni /aziendali è richiesta **a pena di esclusione dalla gara** .Sarà escluso il concorrente che indichi costi di sicurezza pari a 0 (zero).

- l'indicazione specifica del costo della manodopera. L'indicazione del costo della manodopera è richiesta **a pena di esclusione dalla gara**.

Detto modulo, **a pena di esclusione**, è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione del DGUE di cui al punto **6.A.A)** ovvero essere prodotta in formato pdf e sottoscritto con firma digitale (non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente) .

3) Ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo a mezzo modello F23: l'operatore economico deve versare l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 mediante modello F23 riportando nel campo n. 4 i propri dati, nel campo n. 6 il codice "TQD", nel campo n. 10 il numero della **GARA** cui il pagamento si riferisce, nel campo n. 11 quale codice tributo il n. "458T" e nel campo 12 la descrizione "Imposta di bollo – CIG : ”;

L'offerta deve essere presentata in bollo competente ai sensi dell'art. 3 comma 1. Tariffa -parte I-D.M. 20/08/1992.

Nel caso di irregolarità dell'offerta ai fini dell'imposta di bollo si procederà ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegato l'originale o la copia conforme all'originale della procura.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I lavori saranno realizzati mediante contratto d'appalto da stipulare: "a corpo ", ai sensi dell'art.43, comma 6, del D.P.R. 5.10.2010 n.207, rimasto in vigore a norma dell'art.217 , comma 1 lett.u) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'appalto è aggiudicato con il criterio del " minor prezzo" ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, aggiornato alla Legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del Decreto -Legge 18 aprile 2019 n. 32 determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori soggetto a ribasso .

La soglia di anomalia viene individuata ai sensi dei comma 2, 2 bis, 2 ter dell'art. 97 del Codice aggiornato alla Legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del Decreto -Legge 18 aprile 2019 n. 32 .

Il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia è pari a cinque decimali .

Si comunica che, nell'eventuale calcolo della soglia di anomalia effettuato con i criteri di cui all'art.

97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 come novellato dalla L. 55/2019, verrà applicato il meccanismo di decremento della soglia di anomalia descritto dal MIT nella circolare n. 8 del 24 ottobre 2019. Si precisa altresì che ai fini dell'aggiudicazione il ribasso offerto e le medie calcolate saranno troncate alla terza cifra decimale, senza arrotondamento.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice, non presentando l'appalto carattere transfrontaliero, la stazione appaltante ricorrerà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse a condizione che il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10 (aggiornato alla Legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del Decreto -Legge 18 aprile 2019 n. 32).

Nel caso di miglior offerte uguali si procederà mediante sorteggio. Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, risulterà miglior offerente il concorrente che avrà offerto il ribasso più conveniente per l'Amministrazione e si procederà in applicazione di quanto disposto dall'art. 97 comma 2 e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 a trasmettere al Rup le risultanze/ graduatoria di gara al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal Rup eventualmente con il supporto dei suoi uffici. Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a verificare eventuali ulteriori offerte.

Ai sensi dell'art. 97 comma 1 del Codice, gli operatori economici, su richiesta della stazione Appaltante debbono sempre fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà e sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. La Stazione appaltante ha la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. Non sono ammesse giustificazioni da parte degli operatori economici in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e di quanto previsto al comma 6 dell'art. 97 del Codice.

19 . Operazioni di gara : DATA IN CUI SI RIUNISCE L'ORGANO DI GARA ED APPLICAZIONE DELL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE “ IN FORZA DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, comma 3, DELLA LEGGE N. 55/2019 ED IN APPLICAZIONE DELL'ART. 133, COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016

La prima seduta avrà luogo presso la sede distaccata comunale, in Ancona – Piazza Stracca n.2 - il giorno 25.02. 2020 alle ore 9.00 .

Al fine di garantire la più leale partecipazione alla gara ed impedire valutazioni in ordine alla convenienza o meno di ottemperare ad una eventuale richiesta di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante non sono ammessi i concorrenti in sede di gara.

Il Presidente del seggio di gara, costituito ai sensi dell'art. 4 della “*Disciplina delle competenze per le procedure di gara ed incombenze relative alla stipula dei contratti*” di cui all'atto di Giunta comunale 14 giugno 2000, n.405, parzialmente modificato con successivo atto della Giunta comunale n.106 del 13 maggio 2007, procederà:

- all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti;
- alla loro regolarità formale;
- alla individuazione del miglior offerente applicando le disposizioni di cui al precedente punto 18 del presente disciplinare di gara .

In capo all'operatore economico primo in graduatoria si procederà alla verifica della documentazione amministrativa .

Si attiverà, se del caso il soccorso istruttorio e, solo dopo che la verifica della documentazione pervenuta in seguito al soccorso sia positiva e consenta l'ammissione, si renderà pubblica la graduatoria, informandone i concorrenti.

Resto inteso che, nel caso in cui il primo in graduatoria non comprovi i requisiti richiesti a pena di esclusione, verrà escluso e si procederà alla determinazione della nuova soglia nonché alla verifica della busta amministrativa del nuovo primo classificato.

Ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante o esclusione per anomalia) disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione determinerà necessariamente la rideterminazione della graduatoria senza tener conto dell'offerta esclusa o dell'offerta riammessa. Al contrario eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della conseguente graduatoria approvata.

20. Ulteriori indicazioni

Subappalto: Si applicano tutte le disposizioni relative all'autorizzazione del subappalto di cui all'art. 105 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

In caso di discordanza tra il ribasso offerto in cifre e quello in lettere, prevale il ribasso in lettere.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario ed ammontano, in via del tutto indicativa ad euro 7.041,47.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00 La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Prima della stipula del contratto l'appaltatore dovrà sottoscrivere la “ **Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi** “ in conformità all'allegato 1 al Decreto ministeriale Ambiente 6 giugno 2012 (GURI n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard.

È ammessa la possibilità di consegnare il servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del Codice.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Fallimento

Nei casi di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione di contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D.Lgs. 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al

fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori L'affidamento avverrà alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario. (aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32)

Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento è l' Arch. Viviana Caravaggi Vivian

Controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ancona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

21. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità **“Comunicazioni riservate al concorrente”/ “Invia una nuova comunicazione”** descritta nella Guida presente nella piattaforma telematica, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle suddette richieste che rivestano carattere di interesse generale saranno rese disponibili attraverso la funzionalità **“Documentazione di gara”** presente sulla piattaforma telematica ed inserite nella sezione **“Comunicazioni dell'amministrazione”**. Le risposte saranno inoltre pubblicate sul sito internet nella sezione Amministrazione trasparente della Stazione Appaltante. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

22. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto dall'art. 29 comma 1 del Codice, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese in modalità telematica mediante il Portale Appalti e con l'ausilio di notifiche PEC all'indirizzo indicato dall'operatore economico all'atto della registrazione nel Portale Appalti.

Nel Portale Appalti, nella sezione **“Comunicazioni riservate al concorrente”**, l'operatore economico riceve e può consultare le comunicazioni della stazione appaltante, rispondere direttamente o inviare comunicazioni inerenti la procedura.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

23.Trattamento dei dati personali

Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. , i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le ditte che vogliono partecipare alla gara e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.

Ancona 23dicembre 2019
Il Dirigente della Direzione
Ing. Stefano CAPANNELLI